Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 febbraio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 1° febbraio 1950, alle ore 10, nel Palazzo del Quirinale S. E. Don Bernardo Samuel Gonzales Risos il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1950

(579)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 14.

Ricostituzione del comune di Cesinali, in provincia di Avellino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Cesinali, aggregato a quello di Aiello del Sabato (Avellino), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dell'aggregazione.

Il Prefetto di Avellino, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del personale del ricostituito comune di Cesinali e il nuovo organico del comune di Aiello del Sabato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti con i gradi relativi non potrà essere superiore a quello assegnato ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Aiello del Sabato e che sarà inquadrato nell'organico del comume di Cesinali, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 15.

Ricostituzione del comune di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Campo Calabro saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro riunione.

Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Campo Calabro, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 16.

Ricostituzione del comune di Olivola, in provincia di Alessandria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Olivolá, incorporato a quello di Frassinello con regio decreto 15 aprile 1928, n. 976, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

Il Prefetto di Alessandria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Frassinello, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, approvato con decreto del Capo del Governo 31 agosto 1938, successivamente modificato con altro decreto, pure del Capo del Governo, 4 febbraio 1943 e con decreti Ministeriali 29 gennaio 1946 e 28 luglio 1947;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 14 aprile e 29 luglio 1949 e dell'assemblea dei soci in data 4 maggio e 8 novembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila allegato al presente decreto, composto di n. 87 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un tratto d'alveo costituente un relitto del torrente Armo in contrada Saracinello del comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale n. 1622 del 27 ottobre 1949, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un tratto d'alveo costituente un relitto del torrente Armo, sito in contrada Saracinello del comune di Reggio Calabria, della superficie di mq. 920, riportato al foglio di mappa n. 26, limitrofo alle particelle 125 e 127 ed indicato nella planimetria facente parte del decreto stesso.

(563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76-894 — Data: 9 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Leone Cosimo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1560 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Mazzoni Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1495 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Lupi Gio Batta fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 31.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14340 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Brero Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 2 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Giacomo fu Davide — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % (1934) — Capitale L. 380.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 7 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Martino Igino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 16 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Botte Antonio di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 2 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Lanza Antonino fu Agatino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 29 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Fiorenza Benigno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1330 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Garimoldi Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 755 — Data: 11 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Isnardi Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5248 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Deriù Maria Pasqua fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 18 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Palladini Aldo di Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) — Rendita L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 — Data: 20 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Lovera di Maria Maria di Cesare — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 7 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Casson Ermanno fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 6 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Amicucci Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 11 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Tella Giuseppe Gioacchino fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Angelini Perini Lisa — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2224 — Data: 22 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Mochi Sismondo Giancarlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 585.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1708 — Data: 24 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Saeli Nino fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1571 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Drago Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio di Rimini — Capitale L. 100.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Valenti Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1360 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Giampetruzzi Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 718 — Data: 13 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Oldani Luciana di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 gennaio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 29

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	624,625	145,25
» Genova	624,30	145,25
» Milano	624,75	145,30
» Napoli	624,625	144,75
» Roma	624,65	145,30
» Torino	624,80	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 10 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,825
Id. 3,50 % 1902	74,80
Id. 3 % lordo	46,60
Id. 5 % 1935	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,275
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,70
1 franco svizzero . . . . » 145,30

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, in liquidazione coatta, con sede in Genova.

Nella seduta tenuta il 14 gennaio 1950 dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, in liquidazione coatta, con sede in Genova, il prof. dott. Francesco Cozzo fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(440)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di vice direttore di segreteria di 2ª classe (grado 8°, gruppo A) nel Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto l'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il regio decreto 26 febbraio 1939, n. 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42;
Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale 24 ottobre 1949, n. 821;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a tre posti di vice direttore di segreteria di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare:

1) gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Deputati di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza;

2) gli impiegati di ruolo di gruppo *B* del Consiglio di Stato, di grado non inferiore al 9°, provvisti della stessa laurea;

3) gli impiegati dei gruppi *B* e *C* del Consiglio di Stato, forniti di laurea in giurisprudenza e che abbiano rispettivamente almeno dieci o quindici anni di effettivo servizio di ruolo.

Non possono partecipare al concorso donne.

Art. 2.

Le domande su carta legale da L. 32 debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato.

Art. 3.

Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) scienze della finanza e diritto finanziario.

L'esame orale verte sulle materie delle prove scritte, sulle leggi ed i regolamenti concernenti la pubblica amministrazione, sugli elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e sulle nozioni di statistica.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere l'esame su lingue straniere.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti messi a concorso, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei punti nella votazione complessiva.

Art. 6.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osserveranno le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Stato; di un primo referendario o referendario del Consiglio di Stato; di un direttore di segreteria di 1° grado o di 2ª classe e di un professore di ruolo di diritto privato di una Facoltà giuridica di una Università di Stato, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno comunicate ai candidati.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Registro Presidenza n. 32, foglio n. 237

(577)

Concorso per esami ad otto posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe (grado 11°, gruppo B) nel Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto l'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42;
Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale 24 ottobre 1949, n. 821;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami ad otto posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nel Consiglio di Stato. Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Le domande su carta legale da L. 32, con i documenti a corredo di cui all'art. 3 e con l'indicazione del nome, cognome, paternità ed indirizzo del concorrente, debbono pervenire alla segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1942, n. 1101;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zona non compresa nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune, nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre il candidato a visita medico fiscale;

6) fotografia formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 30 alla data del presente bando.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

g) per gli ex combattenti decorati al valor militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Infine, i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alla prescrizione delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Solamente i candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, certificato medico, del casellario giudiziale.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

I decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o di promozione per merito di guerra devono essere prodotti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del candidato oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica di cui al precedente comma fino a quando il riconoscimento stesso non sia avvenuto.

Gli impiegati civili di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile rilasciata dai superiori gerarchici, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali intendano avvalersi del beneficio della esenzione del limite massimo di età, previsto dal regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la indicazione della data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 3, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 6) dell'art. 3.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando del concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale, e verte sulle seguenti materie:

1) tema di cultura storico-letteraria;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, sulle nozioni di statistica e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica amministrazione.

E' facoltà dei candidati sostenere esami di lingue straniere.

Art. 9.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe, di un professore di materie letterarie di un istituto di istruzione media di 2° grado e di un docente di materie giuridiche, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno comunicate ai candidati.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Registro Presidenza n. 32, foglio n. 238. — FERRARI

(576)

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1948, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel Consiglio di Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1929, n. 332;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati ammessi a partecipare al concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel Consiglio di Stato:

Cognome e Nome	Punti conseguiti		
	prove scritte e pratiche	prova orale	TOTALE
1. Gavazzi Anna	86	30	116
2. Pierangeli Alessandro	85	28	113
3. Di Giannantonio Remo	79	23	102
4. Sordini Luigi (ex aequo)	75	26	101
5. Malfatto Ida (ex aequo)	75	26	101
6. Fiorentino Vincenzo	71	29	100
7. Scipioni Pierina	73	24	97
8. Loria Pasquale	69	27	96
9. Fusco Francesco	69	25	94
10. Bavicchi Margherita	66	25	91
11. Provenziani Vittoria	62	28	90
12. Fraboni Mario	71	18	89
13. Florio Sergio	61	27	88
14. Romanatti Carla	64	22	86
15. Gentile Vittorio	59	21	80
16. Polizzi Giuseppe	60	18	78

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Registro Presidenza n. 32, foglio n. 239. — FERRARI

(575)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1949, registro n. 4, foglio n. 178, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1949, è prorogato al 31 marzo 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1950
Registro n. 4, *foglio n.* 383

(578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica del concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei Servizi di meteorologia ed ecologia agraria, bandito a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Decreta:

Le prove scritta e pratica del concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 21 e 22 febbraio 1950, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1950

Il Ministro: SEGNI

(593)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica dell'anno accademico 1949-50.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto 15 ottobre 1949;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica alla Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1949):

maggiore A.A.r.n. Costa Rosario, membro, in sostituzione del ten. col. A.A.r.n. Pelosi Giuseppe.

Roma, addì 25 ottobre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1950
Registro Ministero difesa - Aeronautica n. 9, *foglio n.* 321.

(544)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 37221/III B in data 30 dicembre 1949, col quale venne approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia, bandito con decreto n. 7096/III B, in data 19 luglio 1948;

Constatato che nella stesura del decreto, per errore materiale, alla candidata Ave Maria venne segnato il punteggio di 67,10/150 in luogo di 79,60/150 attribuitale dalla Commissione;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Nel concorso indicato in premessa, all'ostetrica Ave Maria deve essere attribuito il punteggio di 79,60/150.

Pertanto la stessa prende posto tra le candidate Squarzoni Valmen e De Mario Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: GARGIULO

(515)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.